



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Al Presidente e Amministratore Delegato,  
Avv. Vito Cozzoli  
[presidenza@sportosalute.eu](mailto:presidenza@sportosalute.eu)

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
13/12/2021 U-nd/8943/2021



Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona  
[ordine.verona@ingpec.eu](mailto:ordine.verona@ingpec.eu)

Oggetto: Pratica CNI n° 3339400 – “Procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di ampliamento con sopraelevazione del centro sportivo bottagisio sito nel quartiere chievo in verona.”

Spett.le Responsabile,

in riferimento alla pratica in oggetto, facendo seguito alla Sua cortese del 09/12/2021 acquisita al Prot. CNI n°E-nd/8845/2021 del 10/12/2021, si rappresenta che le osservazioni riportate nella nota summenzionata non appaiono, invero, idonee a superare le già evidenziate perplessità circa l'operato dell'amministrazione comunale. A tal proposito occorre ribadire che l'art. 52 del decreto legge n. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni) ha prorogato fino al 30 giugno 2023 la sospensione dell'esecutività del quarto periodo, del primo comma, dell'art. 59 del Codice degli appalti, nella parte in cui era previsto il divieto di affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori.

La possibilità di procedere all'affidamento di un c.d. appalto integrato, pertanto, rimane condizionata alle possibilità espressamente disciplinate dal comma 1-bis del citato art 59 ai sensi del quale: “le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Ciò nonostante, anche al ricorrere di un affidamento che abbia le caratteristiche richieste dalla norma, l'amministrazione aggiudicatrice che voglia procedere con l'affidamento congiunto della progettazione e dei lavori, è tenuta comunque a fornire un'adeguata motivazione della propria scelta secondo quanto stabilito dal comma 1-ter dell'art. 59 che letteralmente impone: “il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione”.

Nel caso di specie, tuttavia, dall'esame della documentazione pubblicata, non si riscontra la sussistenza dei requisiti imposti dalla norma per l'utilizzo del c.d. appalto integrato, né, tantomeno, l'amministrazione procedente fornito gli adeguati chiarimenti in merito alla scelta sostenuta nella propria lettera di riscontro.

Si rappresenta inoltre che, sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016. In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale. Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara. La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.

Infine, il Suo generico riferimento all'applicazione del D.M./2016 non è sufficiente a ritenere applicate anche le disposizioni di cui agli artt. 2,3 e 4 del D.M. citato, ai sensi del quale il quadro economico sarebbe dovuto essere suddiviso nelle categorie costituenti l'opera.


Al riguardo appare opportuno ricordare che l'erronea applicazione nonché l'omissione di un'una ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Pertanto si invita Codesta Amministrazione a provvedere alla revoca in autotutela e/o alla rettifica della procedura in oggetto.

Cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*

(Ing. Angelo Valsecchi)



*IL PRESIDENTE*

(Ing. Armando Zambrano)

